

PROT. 9112 DEL OF, 04: 2020

Il Sindaco

IL SINDACO

OGGETTO: Ulteriori Misure di prevenzione igienico-sanitario per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria sul territorio comunale.

VISTO, il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante: "Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID -19":

VISTO, il DPMC 1 aprile 2020 pubblicato sulla G.U. n. 88 del 2 aprile 2020, secondo cui: "L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e del trasporti ancora efficaci alla data del 03 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020";

VISTO, la Circolare del Ministro della Salute del 28 marzo 2020 avente per oggetto: Ulteriori Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Campania n.25 del 28 marzo 2020 recante: "Ulteriori Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

CONSIDERATO, che nel territorio comunale persistono i fattori di rischio che determinano l'azione di prescrizioni che integrano il contenuto dei provvedimenti adottati dalle istituzioni Centrali dello Stato e dalla Regione Campania:

CONSIDERATO ALTRESI', l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi all'interno del territorio comunale di Agropoli;

RITENUTO NECESSARIO, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Agropoli e al particolare stato di evoluzione del contagio, adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi dei DPCM e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania citati;

CONSIDERATO la fondamentale esigenza di tutelare, come bene supremo, rispetto a tutti gli altri valori compresenti, a acarattere secondario e recessivo, il valore della salute umana garantito dall'art. 32 della Costituzione;

TENUTO CONTO della necessità di adottare altre misure compiendo il necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole, e proporzionata ponderazione degli stessi;



Città di Agropoli

Il Sindaco

VISTO, l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute;

RICHIAMATO, il D. Lgs n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del sindaco e in particolare l'art. 50 del predetto decreto;

ORDINA

ai rispettivi proprietari/gestori la disinfezione <u>quotidiana</u> delle aree private nonché di tutti i posti di lavoro quali banche, uffici postali e di tutti gli esercizi commerciali aperti e gli esercizi commerciali chiusi al pubblico ma che effettuano attività di lavoro interno, con le seguenti modalità:

- la disinfezione dovrà avvenire quotidianamente ogni sera a chiusura dell'attività;
- dovrà essere fatta la disinfezione di tutte le aree esterne di proprietà privata attinenti alle attività commerciali;
- Ogni attività dovrà essere munita all'ingresso di appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcool al 60-85% in alternativa gli avventori dovranno essere tutti muniti di guanti monouso.

Le attività interessate devono provvedere a comunicare l'avvenuto adempimento di ogni disinfezione, tramite autocertificazione o mediante la certificazione dell'azienda che ha effettuato la sanificazione, a mezzo mail al seguente indirizzo: sindaco@comune.agropoli.sa.it.

ORDINA ALTRESI'

agli stessi di installare, presso i locali di cui sopra, pannelli trasparenti nei luoghi di accoglienza dei clienti, nei front office quali ad esempio il bancone e le casse per assicurare la sicurezza del personale e degli utenti più a stretto contatto con la clientela e con il pubblico. L'organizzazione del back office è lasciata al gestore che deve far rispettare sempre le distanze minime.



Il Sindaco

DISPONE

Che il presente provvedimento venga portato a conoscenza delle competenti Autorità e dei Soggetti proprietari/gestori per i provvedimenti di propria competenza.

Per la violazione alle norme della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

La presente ordinanza, comunicata al Prefetto, viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile.

Il presente provvedimento, per le rispettive competenze, viene trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, al Comando Stazione Carabinieri di Agropoli, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli, alla Polizia Locale, al Settore di Prevenzione dell'ASL di Salerno.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Salerno o in alternativa: entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Dalla residenza comunale, 07 aprile 2020

IL SINDACO:

